



Camera di Commercio
Molise



Statuto

Camera di Commercio del Molise

(Articolo 3 Legge 580/1993 e ss.mm.ii)

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 16 del 25 luglio 2016

TITOLO I

PRINCIPI

ARTICOLO 1 ***NATURA E FINALITA'***

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise (di seguito Camera di Commercio) è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale. Istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2015, svolge, nell'ambito territoriale regionale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e delle economie locali, favorendone l'apertura ai mercati nazionali e internazionali e valorizzando – secondo il principio di sussidiarietà – l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
2. La Camera di Commercio è ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese dell'ambito territoriale regionale.

ARTICOLO 2 ***MISSIONE***

1. La Camera di Commercio, in quanto Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese del territorio regionale, opera per:
 - a. promuovere e favorire la modernizzazione, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio e del sistema delle imprese in esso presenti;
 - b. coordinare, promuovere e sostenere le iniziative volte allo sviluppo economico;
 - c. tutelare e perseguire una economia aperta che assicuri le pari opportunità e la dignità dell'impresa e del lavoro;
 - d. recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese e dei consumatori, manifestati anche attraverso le libere associazioni e sostenerli nei confronti di ogni altro Ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
 - e. svolgere ogni utile azione per favorire lo sviluppo e l'ampliamento del mercato del lavoro, anche attraverso la concertazione con le componenti istituzionali, sociali ed economiche nell'ambito della ambito territoriale regionale;
 - f. promuovere la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
 - g. favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e produttivo;
 - h. concorrere al rafforzamento della competitività del territorio, perseguendo una politica di promozione dello sviluppo e del rinnovamento del patrimonio infrastrutturale civile ed industriale, da realizzarsi anche stimolando il coinvolgimento di capitali privati;
 - i. favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di iniziativa economica;

- j. tutelare i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di inquinamento e/o abuso delle condizioni di libero mercato della trasparenza e dell'autenticità dell'informazione e della provenienza dei prodotti;
- k. promuovere e valorizzare la cultura d'impresa, della qualità e della sicurezza;
- l. favorire e promuovere la cooperazione e l'associazionismo;
- m. favorire e sostenere l'informazione economica, la formazione imprenditoriale, lo studio e la ricerca finalizzata allo sviluppo delle imprese e del territorio;
- n. garantire imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato.

ARTICOLO 3 **FUNZIONI**

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono in maniera esclusiva alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo i principi di sussidiarietà e omogeneità. Svolge inoltre le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Molise, intraprendendo nelle materie di competenza, azioni di raccordo e di coordinamento con gli altri enti ed organismi del territorio regionale interessati e promuovendo la conclusione di accordi con le istituzioni pubbliche statali, regionali, locali, nonché con le organizzazioni rappresentative del mondo economico e sociale. Cura la conclusione di accordi con le autorità marittime per le attività di promozione del territorio.
3. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione della Regione Molise e degli altri enti locali, dello Stato e dell'Unione europea. Con tali programmi la Camera di Commercio coordina la propria attività.
4. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione ed altri Enti aventi sede nell'ambito territoriale regionale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, sesto comma, della legge n. 580 del 1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 23/2010.
5. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni che li richiedono e altresì può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri, proposte e osservazioni alle stesse nelle materie che interessano il sistema economico e imprenditoriale della ambito territoriale regionale di competenza.

ARTICOLO 4 **PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi ai principi di democraticità, imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e pari opportunità, qualità.
2. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi, inoltre, al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la

Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.

ARTICOLO 5

SEDI ED UFFICI DISTACCATI

1. La Camera di Commercio ha sede legale a Campobasso e una sede secondaria a Isernia.
2. Essa può costituire ulteriori sedi secondarie, uffici o sportelli distaccati.

ARTICOLO 6

SIGILLO E LOGO

1. Il logo della Camera di Commercio è costituito dal marchio del sistema camerale e da un sigillo.
2. Il marchio camerale è rappresentato da un segno grafico di colore rosso scuro costituito da una linea orizzontale con estremità sinistra arrotondata e estremità destra squadrata, entrambe rivolte verso l'alto, simboleggianti la C di "Camere di commercio" e la I di "Italia" unite in un "contenitore dinamico" che richiama la prua di una nave. Sopra il segno distintivo è posizionato il logo-tipo riportante la dicitura "Camera di Commercio Molise" in grigio.
3. Il sigillo rappresenterà la Camera di Commercio del Molise.
4. Il Logo della Camera di Commercio e le eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio camerale.

ARTICOLO 7

SISTEMA CAMERALE

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta ad attività. In particolare, la Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano e si riconosce nella rete nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio, nell'Unione italiana delle Camere di Commercio
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 8

ADESIONE AD ORGANISMI CAMERALI

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale; promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali,



organismi associativi, enti e società anche a prevalente capitale privato, servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.

2. La Camera di Commercio può aderire, altresì, agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione delle iniziative del sistema camerale.

ARTICOLO 9 AUTONOMIA STATUTARIA

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerale.
3. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi previsti dalla legge, disciplina, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale:
 - le funzioni, l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio;
 - le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - la composizione degli organi;
 - le forme di partecipazione;

ARTICOLO 10 AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto
2. In quanto ente pubblico dotato di autonomia funzionale nelle materie di cui all'art. 3 del presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamenti.
3. I regolamenti sono deliberati dall'organo competente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
4. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

ARTICOLO 11 PARI OPPORTUNITA'

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali e in quelli degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, attraverso l'elezione dei componenti di entrambi i generi. Risulta eletto il consigliere di



genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria e prioritaria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di più di due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

ARTICOLO 12 GLI ORGANI CAMERALI

1. Sono organi della Camera di commercio:
 - a) il Consiglio
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 13 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio è composto da venticinque componenti in rappresentanza dei settori economici.
2. Nella composizione è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa
3. Del Consiglio fanno parte altresì tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta dei liberi professionisti, di cui all'art. 45
4. Per l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti in materia.



ARTICOLO 14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo Statuto, nonché il proprio regolamento interno e le relative modifiche;
 - b) approva i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche, ai sensi dell'articolo 10;
 - c) elegge, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta camerale;
 - d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Amministrazioni interessate;
 - e) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
 - f) approva il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - g) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 - h) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio e il trattamento di missione degli amministratori camerali secondo le previsioni di legge
 - i) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

ARTICOLO 15

I CONSIGLIERI CAMERALI

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica della ambito territoriale regionale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.
3. Nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
4. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.



5. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio.
6. Quando la maggioranza dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intera Giunta.
7. Ai Consiglieri Camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio deliberato dal Consiglio camerale.
8. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale ove previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 16

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso organo consiliare secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
 - d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - e) gli strumenti e le modalità di controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui essa aderisce.

ARTICOLO 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio svolge le proprie funzioni quando sono in carica almeno i due terzi dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche, nonché per l'elezione del Presidente. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.
4. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e le relative modifiche, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
5. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di due terzi dei componenti e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico annuale, entro i termini previsti dalla legge.
7. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
9. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento interno.

ARTICOLO 18

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. Ciascun consigliere non può far parte di più di una commissione.
4. Le Commissioni, che possono giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, devono terminare i propri lavori entro il termine indicato loro dal consiglio con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.
5. A far parte di tali commissioni a titolo consultivo possono essere chiamati esperti.

ARTICOLO 19

GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da 8 Consiglieri – dei quali almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura – eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente.
2. Tra i componenti della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi ai sensi dell' articolo 11 del presente Statuto. In ogni caso, per il rispetto della rappresentanza di genere minoritario, non vengono computati i consiglieri eletti in rappresentanza dei quattro settori principali .
3. I componenti la Giunta camerale sono tenuti al segreto su dati e notizie nei casi specificatamente previsti dalla legge. Essi hanno diritto ad ottenere copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

ARTICOLO 20

GIUNTA CAMERALE: COMPETENZE

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.
2. La Giunta camerale:
 - a) nomina tra i propri componenti il/i Vicepresidente/i ed adotta il regolamento interno;
 - b) adotta il proprio regolamento interno e tutti gli altri atti non demandati al Consiglio;
 - c) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;



- d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti la programmazione dei fabbisogni del personale;
- e) predispose la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio, per l'approvazione del Consiglio;
- f) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dismissioni delle partecipazioni societarie;
- g) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni dell'ambito territoriale regionale di competenza;
- h) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
- i) delibera la partecipazione ad accordi di programma;
- j) delibera la promozione, realizzazione e gestione anche in sinergia con altri soggetti pubblici e/o privati di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio
- k) delibera, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico propri dell'Ente e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio, di presentare studi di fattibilità e proposte d'intervento per la realizzazione di grandi infrastrutture finalizzate al rafforzamento della competitività del territorio ovvero di aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, previsti dalla legislazione in materia;
- l) designa per la conseguente nomina ministeriale il Segretario generale e nomina il Conservatore del Registro delle imprese;
- m) delibera sull'organizzazione dell'attività in materia di arbitrato e conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
- n) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.
- o) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione nonché agli altri enti pubblici che hanno la propria sede nell'ambito territoriale regionale;
- p) definisce gli obiettivi e delibera sulla gestione e organizzazione amministrativa della Camera;
- q) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali, nonché verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
- r) La Giunta può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della ambito territoriale regionale;
- s) La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile;
- t) La Giunta può essere convocata in via straordinaria, su richiesta di 5 con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.



ARTICOLO 21

COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità degli affari senza vincolo di mandato.

ARTICOLO 22

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il regolamento è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ARTICOLO 23

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

1. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, di Comitati, delle Associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

ARTICOLO 24

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente esercita la rappresentanza legale, politica e istituzionale dell'Ente nei confronti di ogni altro soggetto pubblico e privato.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente può proporre specifici compiti e incarichi temporanei di rappresentanza sul territorio a singoli consiglieri. Essi possono intervenire su invito del Presidente nelle riunioni di Giunta per relazionare su argomenti specifici, senza diritto di voto.



ARTICOLO 25

VICEPRESIDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Possono essere nominati fino a due Vicepresidenti della Camera di commercio.
2. Essi sono eletti dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti. È altresì individuato quale vicepresidente abbia funzione di vicario in assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi della normativa vigente, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.
4. Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente a svolgere determinati compiti o a eseguire particolari incarichi temporanei in rappresentanza dell'ente camerale.

ARTICOLO 26

NORME SULLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti del Consiglio camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza.
2. Le dimissioni del Presidente o dei consiglieri camerali sono presentate per iscritto al Segretario Generale. Quest'ultimo ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nei termini previsti dalla normativa vigente. Le dimissioni non devono essere accettate ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 27

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi conflitto d'interesse, con l'oggetto di trattazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal Vicario o dal componente più giovane dell'organo deliberante.



CAPO II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 28

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

ARTICOLO 29

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, degli indici e dei parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché dei risultati del controllo medesimo.

ARTICOLO 30

COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto; collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al prospetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
3. Al Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.



CAPO III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ARTICOLO 31

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti, a norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Con apposito regolamento sono definiti, sulla base del principio di cui al comma 1, l'ordinamento interno e l'organizzazione della Camera di Commercio.
3. Per l'espletamento delle proprie attività la Camera di Commercio informa la organizzazione ai seguenti principi:
 - a) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
 - b) professionalità e responsabilità;
 - c) pari opportunità tra uomini e donne;
 - d) costante miglioramento della qualità dei servizi forniti ed offerti al sistema economico ed imprenditoriale della ambito territoriale regionale;
 - e) flessibilità delle forme organizzative;
 - f) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - g) informatizzazione avanzata di tutti gli uffici;
 - h) circolazione dell'informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di Commercio;
 - i) efficienza e tempestività dei servizi erogati.

ARTICOLO 32

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale esercita funzioni di vertice dell'amministrazione, sovrintende all'attività dell'Ente e coordina l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali. Inoltre, ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta, relaziona al Consiglio e alla Giunta in merito all'andamento della gestione e alle materie e alle questioni di propria competenza e può presentare proposte al Presidente, che ne riferisce alla Giunta, ovvero direttamente alla Giunta per questioni direttamente ricadenti nella propria competenza, per la definizione dei programmi e delle direttive.
2. In caso di mancanza o di assenza prolungata del Segretario Generale le funzioni di sua competenza sono svolte dal Vicario nominato dalla Giunta tra i dirigenti della Camera di Commercio su proposta del Segretario Generale.



ARTICOLO 33

LE FUNZIONI DEI DIRIGENTI

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità, assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 34

FORME DI VALUTAZIONE

1. La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico, il tutto in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 35

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è istituito e disciplinato nella composizione dalla Giunta camerale. Verifica, in autonomia funzionale, il puntuale, corretto, efficiente ed imparziale concretarsi dell'attività della Camera, il raggiungimento degli obiettivi programmati ed istituzionali e la conveniente gestione delle risorse.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse. Fornisce alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario Generale ed allo stesso per la valutazione dei dirigenti.
3. La composizione, le funzioni, la durata ed ogni altro aspetto non stabilito dalla legge sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

ARTICOLO 36

QUALITÀ DEI SERVIZI

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

TITOLO III

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI

ARTICOLO 37

PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Per il perseguimento della propria missione, per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio può utilizzare le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse, nei limiti e nel rispetto dei vincoli della normativa vigente. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n.580/1993, sulla base del programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La scelta delle forme di gestione da adottare, in caso di nuova istituzione, viene operata dalla Giunta sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e agli interessi per l'economia locale che si intendono perseguire.

ARTICOLO 38

LE AZIENDE SPECIALI

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende Speciali secondo le disposizioni del codice civile, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dalla Giunta
2. Le Aziende Speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
3. Le Aziende Speciali operano secondo le norme di diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazioni proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto
4. Le Aziende Speciali hanno rilevanza esterna, sono dotate di proprio statuto, di autonomia regolamentare ed amministrativa, contabile e finanziaria. Esse operano secondo le norme del diritto privato nei rapporti con i terzi e con i propri dipendenti
5. Nel perseguimento dei propri scopi, le Aziende speciali si attengono ai principi generali di cui al titolo I del presente Statuto ed assicurano la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.
6. L'ordinamento e l'organizzazione dei dipendenti sono demandati allo Statuto dell'azienda stessa

7. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale è composto da un numero di componenti definito dallo Statuto dell'azienda medesima.
8. Le Aziende speciali, in quanto organismi strumentali della Camera di commercio, ne seguono l'indirizzo programmatico e politico. In ogni caso i relativi Statuti prevedono che gli atti di nomina degli organi e di approvazione delle modifiche statutarie siano di competenza della Giunta camerale e che la direzione funzionale sia di norma affidata al Segretario generale della Camera di commercio. Al Segretario Generale compete comunque la vigilanza sull'amministrazione e la partecipazione, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione
9. Lo Statuto, che disciplina l'ordinamento e l'organizzazione interna, viene approvato dalla Giunta camerale con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in conformità al programma di attività dell'Ente camerale. Le eventuali modificazioni dello Statuto devono essere approvate dalla Giunta con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti
10. La Giunta dispone le misure necessarie, anche per il tramite del Segretario Generale, per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera di commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale esercitata
11. La Giunta esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda speciale, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Camerale, anche attraverso i rappresentanti camerale nell'organo di amministrazione aziendale
12. Le Aziende speciali non perseguono finalità di lucro.

ARTICOLO 39

RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETÀ, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

1. I Rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed associazioni devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti operano in armonia con gli organi della Camera di Commercio e redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente a cui partecipano, da consegnare, entro un mese dall'approvazione del bilancio, al Presidente della Camera di Commercio che ne informa la Giunta.
3. Il Consiglio e la Giunta possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'organismo partecipato e sui progetti di sviluppo.
4. Con apposito regolamento vengono disciplinati gli ulteriori aspetti nonché i vincoli comportamentali per la Camera di Commercio e per gli amministratori camerale rappresentanti l'Ente camerale nelle società partecipate.

ARTICOLO 40

PATTI TERRITORIALI ED ISTITUTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia, la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area e in generale degli strumenti della programmazione negoziata.
2. Nella Relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

ARTICOLO 41

ACCORDI E MODULI NEGOZIALI

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO IV

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 42

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento, sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dalla Giunta in apposita deliberazione.



ARTICOLO 43

ISTANZE E PROPOSTE

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella regione Molise, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre alla Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.

ARTICOLO 44

CONSULTE

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

ARTICOLO 45

CONSULTA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DELLE PROFESSIONI

1. E' istituita la Consulta degli ordini professionali e delle professioni, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella ambito territoriale regionale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. In particolare è di diritto presente all'interno della Consulta un Presidente per ciascun Ordine, tra quelli istituiti con Legge dello Stato, che abbia un'articolazione ricadente nel territorio della regione Molise. In caso di articolazione regionale, è di diritto inserito nella Consulta il Presidente regionale. Nel caso di ordine articolato su base provinciale, o sub provinciale, onde evitare duplicazioni e disparità rispetto agli ordini regionali – che intervengono con un solo rappresentante – partecipa di diritto il Presidente specificatamente designato dalle due organizzazioni provinciali, su invito della Camera di Commercio.
3. Fanno parte della Consulta anche i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni in numero massimo di tre. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
4. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
5. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale
6. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio
7. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio

ARTICOLO 46

ALBO CAMERALE

1. La Camera di Commercio ha un Albo camerale on line per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, secondo quanto indicato in apposito regolamento.
2. Il Segretario Generale della Camera di Commercio o un funzionario da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 47

ORDINAMENTO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA CAMERE DI COMMERCIO

1. I principi cui è improntata la gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio sono stabiliti per legge. Essa risponde ai requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Le norme e le procedure con le quali si esercita la gestione sono definiti dall'art. 18 della legge 580/93 e dal decreto sulla gestione patrimoniale e finanziaria emanato ai sensi dell'art. 4 comma III della predetta legge 580, nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia e da apposito regolamento.

ARTICOLO 48

FONDO DI PEREQUAZIONE

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 49

PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto e i regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito web della Camera di Commercio.
2. Copia della statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico



ARTICOLO 50

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CAMERALI

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

ARTICOLO 51

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo.

ARTICOLO 52

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei consiglieri Camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

ARTICOLO 53

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione